ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA

# Art. 18-bis

Presso l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, costituito con decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' istituito un ufficio distaccato della Corte dei conti. L'ufficio di cui al precedente comma provvede al controllo degli atti emanati dall'ispettorato generale. All'ufficio distaccato della Corte dei conti e' preposto un consigliere della sezione di controllo per la regione siciliana, istituita con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, coadiuvato da un primo referendario, o referendario in servizio alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, presso la sezione medesima. La Corte dei conti provvedera' all'assegnazione del personale per il funzionamento di detto ufficio. L'ufficio distaccato iniziera' il suo funzionamento il 30° giorno successivo a quello della conversione in legge del presente decreto-legge. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in quanto applicabili.

Versione in vigore dal 1 agosto 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia |
| Estremi | Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1971 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvedimenti-in-favore-delle-zone-terremotate-della-sicilia/art-18-bis/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it